

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1955

(19^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una seconda sezione giudiziaria presso il tribunale di Monza » (1005) (Di iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 155, 157, 158, 159
AZARA	157, 158
MARZOLA	158
PAPALIA	158
PIOLA	157
ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la la grazia e la giustizia	157, 158
SPALLINO	157, 158, 159

« Norme relative alle attribuzioni dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie » (1048) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	160, 161
AZARA	161
GAVINA	160
PIOLA, relatore	160

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Merlin Umberto, Pannullo, Papalia, Pellegrini, Piola, Ravagnan, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Rocchetti.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi: « Istituzione di una seconda sezione giudiziaria presso il tribunale di Monza » (1005) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi: « Istituzione di una seconda sezione giudiziaria presso il tribunale di Monza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, secondo il mandato conferitomi dalla Commissione.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge che ci proviene dalla Camera dei deputati dal punto di vista sostanziale è da approvare, in quanto effettivamente la circoscrizione del tribunale di Monza ha bisogno di una seconda sezione giudiziaria. Questa necessità forse già sussisteva nel 1951, anno in cui fu fatta la tabella con la quale si assegnavano i magistrati

alle varie circoscrizioni giudiziarie; ma successivamente, con l'aumento della popolazione e con l'intensificarsi dell'attività industriale (è da tenere presente che nella zona compresa nella giurisdizione del tribunale di Monza vi sono molti Comuni con forte attività industriale), è sopraggiunta una grave insufficienza nel numero dei magistrati addetti a quel Tribunale. Inoltre si è rivelata insufficiente, o per lo meno inadeguata, la composizione del Tribunale in unica sezione. Perciò questo provvedimento che tende all'istituzione di una seconda sezione giudiziaria è senz'altro opportuno. Tuttavia, dal punto di vista formale, il disegno di legge quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati presenta talune mende. Anzitutto richiama una tabella del 1941 la quale non è più in vigore, in quanto la tabella oggi vigente è stata emanata nel 1951. In secondo luogo si provvede all'istituzione di una sezione giudiziaria, mentre è noto che la divisione dei Tribunali in sezioni non è fatta con legge bensì con decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, all'articolo 2 si fa menzione del capitolo del bilancio dal quale si dovranno prelevare i fondi per la spesa occorrente. Ora la creazione di una nuova sezione, quando non vi sia aumento dell'organico complessivo dei magistrati, evidentemente non importa alcuna spesa. In realtà il disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, non dà nessuna indicazione in merito ai magistrati ed al personale di cancelleria che dovranno essere addetti al tribunale di Monza in aumento a quelli attualmente ivi esistenti: perciò ritengo che il testo approvato dalla Camera sarebbe praticamente inoperante. Di fronte a questa situazione ho creduto opportuno di redigere un nuovo testo, che emendi quello pervenutoci dalla Camera, ispirandosi al concetto di dare pratica attuazione al disegno di legge, senza alcun aumento dell'organico complessivo dei magistrati: infatti il nuovo personale occorrente per rendere possibile la costituzione di due sezioni nel tribunale di Monza sarà prelevato da quelle sedi o da quegli uffici nei quali vi è una certa esuberanza. Parlo evidentemente di una esuberanza teorica, senza tener conto della situazione concreta dei ruoli, di cui deve occuparsi il Ministero.

Come i colleghi sanno, il testo del provvedimento, trasmessoci dalla Camera dei deputati, consta di due articoli così formulati:

Art. 1.

La tabella I annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificata come segue: « presso il tribunale di Monza è istituita una seconda Sezione giudiziaria ».

Art. 2.

La spesa occorrente per l'applicazione dell'articolo 1 farà carico, per l'esercizio 1954-55, al capitolo n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

Ad essi propongo di sostituire un articolo unico, contenente gli emendamenti che ho dianzi illustrato, così redatto:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757:

1) alla tabella B del personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di appello:

« Venezia: Presidente 1, Presidenti di Sezione 8, Consiglieri 27 »;

2) alla tabella C del personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali:

« Monza: Presidente 1, Presidenti di Sezione 1, Giudici 8 »;

« Pavia: Presidente 1, Presidenti di Sezione 2, Giudici 8 »;

3) alla tabella E del personale di Cancelleria e Segreteria addetto alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello:

« Segreterie: Corte di appello di Napoli: grado VI: 1; grado VII: 5; grado VIII: 6; grado inferiore all'VIII: 10; totale 22 »;

4) alla tabella F del personale di Cancelleria e Segreteria addetto ai Tribunali:

« Cancellerie: Monza: grado VII: 1; grado VIII: 3; grado inferiore all'VIII: 6; totale 10 ».

Per effetto di tale articolo, il tribunale di Monza, che oggi ha 1 presidente e 7 giudici, avrà in avvenire 1 presidente, 1 presidente di sezione e 8 giudici; il presidente di sezione ed il nuovo giudice vengono trasferiti a Monza rispettivamente dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Pavia.

Inoltre viene assegnato al tribunale di Monza un nuovo funzionario di cancelleria di grado VIII, tolto dal personale di segreteria della Corte di appello di Napoli, la quale ha oggi 23 elementi di segreteria, contro 13 di Milano, 12 di Palermo, 16 di Roma, 10 di Torino, 9 di Venezia, 8 o meno di tutte le altre sedi.

Naturalmente l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera viene soppresso, in quanto non è previsto alcun aumento di spesa.

AZARA. Prendo la parola, ma non per aggiungere alcunchè alla relazione esauriente del nostro Presidente. Vorrei soltanto che non restasse nella Commissione l'impressione che nella Magistratura vi sia esuberanza di personale. Le eccedenze dipendono per alcune sedi, soltanto dalla distribuzione interna, perchè nel complesso non c'è dubbio che non vi è eccedenza nella Magistratura, la quale anzi, a mio avviso, abbisogna ancora di personale. Approfitto di questa occasione per raccomandare al Governo, qui rappresentato dal Sottosegretario Rocchetti, di rivedere con molta attenzione le tabelle in questione per fare una nuova distribuzione, in quanto la tabella emanata nel 1951 dall'allora ministro Zoli corrispondeva alle esigenze del momento in cui fu redatta, ma oggi è necessaria una nuova distribuzione dei magistrati che soddisfi prima di tutto le esigenze della giustizia, ma anche le esigenze degli avvocati, che giustamente si lamentano di qualche squilibrio dipendente soltanto dalla deficienza numerica del personale.

SPALLINO. Desidererei un chiarimento. Il nuovo testo proposto dal Presidente Zoli riguarda modifiche che noi dobbiamo apportare ad una serie di Corti di appello, mentre l'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera si riferisce esclusivamente all'istitu-

zione di una seconda sezione giudiziaria del tribunale di Monza. Ed allora proceduralmente come si armonizza questo nuovo testo proposto dal relatore con l'articolo 1 del disegno di legge?

PRESIDENTE, *relatore*. Ma l'articolo 1 viene soppresso in quanto la dizione da me proposta sostituisce totalmente il testo del disegno di legge approvato dalla Camera.

SPALLINO. Allora, a mio parere, dovremo prima respingere il disegno di legge pervenutoci dalla Camera e poi approvare il nuovo testo che ha un oggetto diverso dal disegno di legge della Camera, e che quindi costituisce un disegno di legge completamente nuovo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'eccezione procedurale sollevata dal senatore Spallino non mi pare calzante. La questione sorge ogni qualvolta noi ci troviamo di fronte ad emendamenti che trasformano radicalmente il testo di un disegno di legge. Ora a me pare che il criterio da adottare sia quello di vedere se vi è connessione tra l'uno e l'altro testo.

PRESIDENTE, *relatore*. La finalità è identica: si tratta solo di trovare la formula più adatta per arrivare al risultato voluto dal disegno di legge.

PIOLA. A me pare che la difficoltà potrebbe essere superata facendo precedere l'articolo unico dalle parole: « Ai fini della costituzione della seconda sezione del tribunale di Monza ». Così si eviterebbe di presentare un nuovo disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. La istituzione delle sezioni è fatta con decreti del Presidente della Repubblica.

AZARA. Concordo con la proposta del senatore Piola.

PRESIDENTE, *relatore*. La legge non deve istituire una nuova sezione, ma limitarsi ad aumentare l'organico del tribunale di Monza affinché questo possa essere poi diviso in due

sezioni con un decreto del Presidente della Repubblica. Occorrerebbe un provvedimento legislativo se s'intendesse modificare la competenza territoriale del tribunale stesso, ma non è questo il caso.

SPALLINO. Mi pare doveroso ritornare sulla mia eccezione. In sostanza siamo tutti animati dal proposito di dare al tribunale di Monza la seconda sezione. Per arrivare a questo scopo stiamo facendo una cosa che legislativamente è forzata, in quanto col nuovo testo modifichiamo addirittura l'organico di alcune Corti d'appello.

Poichè la nuova sezione del tribunale di Monza non funzionerà se non dopo le ferie, penso che si potrebbe sospendere la discussione del disegno di legge, per avere il tempo di presentare un nuovo disegno di legge. Questo anche per superare eventuali obiezioni che potrebbero essere fatte dalla III Commissione della Camera dei deputati.

PAPALIA. A me sembra difficile che una sezione di Tribunale nasca vitale, quando all'organico del Tribunale si aggiungono soltanto un presidente di sezione, un giudice e un cancelliere.

PRESIDENTE, *relatore*. Col testo che io propongo i magistrati assegnati al tribunale di Monza divengono dieci, cioè un presidente un presidente di sezione e otto giudici; perciò ogni sezione avrà un presidente e quattro magistrati. Mi sembra perciò che si renda possibile il regolare funzionamento di due sezioni con un numero di magistrati normale, comparativamente a gran parte delle sezioni degli altri tribunali. D'altro canto non sarebbe stato possibile assegnare alla nuova sezione un numero superiore di magistrati.

Del resto a Monza hanno sempre richiesto la istituzione di una sezione civile che potesse funzionare senza avere il carico dei giudizi penali. Nei limiti del possibile si provvede a questa esigenza.

MARZOLA. Si provvede togliendo dei magistrati ad altre città.

PRESIDENTE, *relatore*. Non possiamo fare altrimenti. La composizione della nuova se-

zione, con un presidente e quattro giudici, è normale, anzi è in rapporto favorevole rispetto a molti altri Tribunali.

MARZOLA. Il criterio discriminatore dovrebbe essere il carico di affari.

PRESIDENTE, *relatore*. Dovremmo allora decidere con questo criterio non solo per il tribunale di Monza ma per tutti i Tribunali, rivedendo l'intera tabella. Le tabelle sono correggibili a mio avviso solo col criterio indicato dal senatore Azara, cioè aumentando di qualche centinaio i magistrati in organico. Ma questo aumento resterebbe inoperante, perchè i magistrati non si trovano e i concorsi vanno semideserti. Con le provvidenze proposte il tribunale di Monza potrà funzionare meglio di tanti altri.

MARZOLA. Bisognerebbe avere le tabelle comparative del carico di lavori dei singoli Tribunali.

PRESIDENTE, *relatore*. Dovremmo allora fare una comparazione per tutta l'Italia e vedere il carico anno per anno.

AZARA. Questo che si fa per Monza è un provvedimento giustificatissimo, ma di eccezione, in rapporto alla eccezionalità di una situazione. È una eccezione, altrimenti il Ministro sarebbe costretto a provvedere per tutti gli altri Tribunali. L'aumento di tre unità è notevole. Se includiamo il tribunale di Monza in un provvedimento di revisione generale, passeranno dei mesi e forse anche un tempo maggiore. Con questo disegno di legge, che il nostro Presidente ha emendato non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista pratico, in modo da renderlo attuabile immediatamente, mi sembra che si faccia un trattamento così favorevole al tribunale di Monza da giustificare la nostra approvazione.

MARZOLA. Io desidererei che la Commissione scontasse l'eventuale insoddisfazione degli interessati.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come già ho detto, mi sembra che le osservazioni del senatore Spal-

lino non siano fondate, perchè in sostanza il disegno di legge, che ci perviene dalla Camera dei deputati, porta già una modificazione della tabella organica con la istituzione della seconda sezione del tribunale di Monza. Il nuovo testo proposto dal Presidente comporta pure la modificazione della tabella organica, senza accrescimento del numero dei magistrati e senza aumento di spesa.

È l'identico fine ottenuto con procedimento diverso. Quindi non vi è nessun dubbio che si possa approvare il nuovo testo proposto dal Presidente.

SPALLINO. Con questo nuovo testo si tolgono dei magistrati ad altri Tribunali. Con quale diritto?

PRESIDENTE, *relatore*. Siamo legislatori.

SPALLINO. Dobbiamo presentare un nuovo disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Non possiamo fare un disegno di legge ogni qualvolta si deve togliere un magistrato da un Tribunale.

SPALLINO. Propongo la sospensiva, allo scopo di permettere al Presidente di presentare, invece dei suoi emendamenti, un nuovo disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Dichiaro che non proporrò altre modificazioni di tabelle che fossero richieste, e vorrei si tenesse presente che se domani fosse presentato un altro disegno di legge con modificazioni alle tabelle della Magistratura, altre richieste seguirebbero e non si finirebbe più.

SPALLINO. Dopo le dichiarazioni del Presidente, poichè non voglio che le legittime aspettative degli avvocati, dei magistrati e della popolazione di Monza siano deluse da un mio voto contrario, ritiro la mia proposta di sospensiva.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prendendo lo spunto dalla proposta di emendamento del senatore Piola, riterrei opportuno inserire prima del testo di cui ho dato lettura la frase seguente: « In relazione alle riconosciute esigenze del funzionamento della giustizia nella circoscrizione del tribunale di Monza ».

Il nuovo testo del disegno di legge, che dovrebbe portare il titolo: « Provvedimenti per il tribunale di Monza », risulta pertanto così formulato:

Articolo unico.

In relazione alle riconosciute esigenze del funzionamento della giustizia nella circoscrizione del tribunale di Monza, sono apportate le seguenti modificazioni alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757:

1) alla tabella B del personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di appello:

« Venezia: Presidente 1, Presidente di Sezione 8, Consiglieri 27 »;

2) alla tabella C del personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai Tribunali:

« Monza: Presidente 1, Presidenti di Sezione 1, Giudici 8 »;

« Pavia: Presidente 1, Presidenti di Sezione 2, Giudici 8 »;

3) alla tabella E del personale di Cancelleria e Segreteria addetto alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello:

« Segreterie: Corte di appello di Napoli: grado VI: 1; grado VII: 5; grado VIII: 6; grado inferiore all'VIII: 10; totale 22 »;

4) alla tabella F del personale di Cancelleria e Segreteria addetto ai Tribunali:

« Cancellerie: Monza: grado VII: 1; grado VIII: 3; grado inferiore all'VIII: 6; totale 10 ».

Metto in votazione il disegno di legge.

SPALLINO. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE, *relatore*. Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

S'intende che il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati resta assorbito da quello ora approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme relative alle attribuzioni dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie » (1048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alle attribuzioni dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, relatore. L'intitolazione di questo disegno di legge, per quanto dirò in seguito, va leggermente modificata, perchè così come è parrebbe che il disegno di legge comprenda delle norme relative a tutte le attribuzioni dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, mentre l'oggetto della legge è molto più limitato. Quindi propongo questa nuova intitolazione: « Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie ».

Il disegno di legge in esame ha essenzialmente lo scopo di alleviare i magistrati da alcune attribuzioni che non attengono direttamente alla funzione giudiziaria e che costituiscono, specialmente nei grandi centri, un onere di lavoro non indifferente, per quanto sia soprattutto un lavoro manuale. Tali attribuzioni vengono dalla legge in esame affidate o direttamente o per delega alle Cancellerie e alle Segreterie giudiziarie, che danno pieno affidamento di poterle esercitare con la competenza e lo scrupolo necessari. Si tratta: 1) della legalizzazione delle firme in atti, certificati, copie, estratti; 2) della numerazione e vidimazione dei registri delle cancellerie giudiziarie e di quelli che sono tenuti dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri di conciliazione; 3) della vidimazione dei registri dello Stato civile per delega del Pretore; 4) della facoltà delegata dal Pretore di ricevere atti notori. Non si può non consentire sull'utilità pratica di tale trasferimento di mansioni dai magistrati alle Cancellerie e Segreterie, nella certezza che non ne deriverà inconveniente di sorta.

La legge prevede anche l'affidamento ai cancellieri e ai segretari di attribuzioni che potrei dire un po' più delicate: 1) la responsabilità diretta ed esclusiva delle Cancellerie e delle Segreterie in rapporto alle statistiche giudiziarie. Nella relazione del Governo è detto che la formazione di queste statistiche costituisce un atto squisitamente ed esclusivamente amministrativo ed io aggiungerò che nella pratica i capi degli uffici giudiziari pongono soltanto la firma su quello che i cancellieri fanno. Si tratta quindi di un adeguamento legislativo ad una pratica che già sussiste; 2) la liquidazione delle indennità spettanti per legge ai testimoni, escluse cioè le indennità a periti ed interpreti; 3) la direzione dell'ufficio del casellario giudiziale. Qui la mansione effettivamente è delicatissima e si potrebbe a questo riguardo rimanere anche leggermente perplessi. Tuttavia, dato che rimane ferma in ogni caso la vigilanza del magistrato e non è toccata la norma dell'articolo 610 del Codice di procedura penale, riguardante la competenza del Procuratore della Repubblica nei casi di richiesta di rettificazione di iscrizioni o certificati del casellario giudiziale, penso che anche questa mansione più delicata di direzione dell'ufficio del casellario giudiziale possa essere demandata alle segreterie delle Procure.

Il disegno di legge contiene norme tendenti ad evitare che l'ufficio della Cancelleria, che provvede alla vidimazione, cumuli in sé la qualità di controllore e controllato, spostando l'attribuzione alla cancelleria del Tribunale per la vidimazione dei registri delle Preture e alle Segreterie del Pubblico Ministero per la vidimazione dei registri dei Tribunali, delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

Queste sommariamente sono le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. Esprimendo il mio parere personale, penso che il disegno di legge meriti l'approvazione della Commissione.

GAVINA. Pure aderendo in linea di massima ai concetti esposti dall'onorevole relatore, mi rivolgo alla cortesia del Presidente, per chiedere che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata, al fine di consentirci un più approfondito esame degli articoli.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

19^a SEDUTA (25 maggio 1955)

AZARA. Vorrei assicurare il senatore Gavina che con questo disegno di legge non si fa che legalizzare uno stato di fatto esistente, che è benissimo noto a lui ed a tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del senatore Gavina, rinvio il seguito della discus-

sione del disegno di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.